



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ORIGINALE

N°53 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE, PATTI PARASOCIALI DI ETRA SPA; CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000;CONVENZIONE ATTUATIVA SERVIZIO IDRICO;CONVENZIONE ATTUATIVA RIFIUTI;PATTO PARASOCIALE EI ETRA ENERGIA SRL.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione della dr.ssa Desy Zonta nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	Presente	FRISON Bertilla	Presente
CUMAN Nicola	Presente	FANTINELLI Debora	Assente
CARON Giacinto	Presente	BERTOLLO Alessandro	Presente
PARISE Mario	Presente	GUADAGNINI Dario	Presente
ROMAN Aurora	Presente	BERTOLLO Michele	Assente
BERTOLIN Daniele	Assente		

Presenti **8**

Assenti **3**

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Pianezze è attualmente socio di Etra S.p.A. per una quota pari al 0,20%;
- Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra S.p.A. (di seguito, anche “**Società**”), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), largo Parolini n. 82/B – 360161, è una società partecipata da 72 soci (di cui 70 Comuni e 1 Comunità Montana – di seguito, gli “**Enti Locali Soci**”, e la stessa ETRA) costituita con atto di scissione parziale delle società Brenta Servizi S.p.A., Servizi Territorio e Ambiente – Se.T.A. S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l. in data 19 dicembre 2005 e attiva dal 1° gennaio 2006 nei settori (i) dei servizi idrici integrati; (ii) ambientale e della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti; (iii) energetico; e (iv) dell’igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano;
- la Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali – come meglio definiti sopra – in favore degli Enti Locali Soci ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016;
- i servizi idrici integrati vengono svolti in forza di un affidamento “*in house*” da parte del Consiglio di Bacino Brenta;
- i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono svolti in forza di un affidamento “*in house*” da parte del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti;
- in base allo Statuto della Società, come da ultimo modificato dall’assemblea straordinaria in data 6 novembre 2017, il sistema di *governance* della società è di tipo dualistico (composto, dunque, da un Consiglio di Sorveglianza e da un Consiglio di Gestione);
- il controllo analogo congiunto è garantito per il tramite di una Conferenza dei Servizi, unitamente alle forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali prestati;

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 175/2016, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito, “**TUSP**”);
- gli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

PRESO ATTO CHE

- il Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. ha trasmesso, in data 10.11.2023, con nota prot. n. 0161832/23, la propria delibera del 9.11.2023, acquisita al protocollo di questo Ente con prot. n. 5826 del 10.11.2023, con la quale ha approvato:
 - (i) la bozza di nuovo Statuto sociale della Società, riportante il mutamento del sistema di *governance* della Società da dualistico a tradizionale e l’acquisto, da parte della medesima Società, dello *status* di società *benefit* ai sensi dell’art. 1, commi 376 e ss., della L. 208/2015 (**Allegato A**);
 - (ii) la bozza di Convenzione tra gli Enti Locali Soci di ETRA S.p.A. ex art. 30 de

RITENUTO CHE

- da tempo i Soci di ETRA hanno rinvenuto l'opportunità di passare da un sistema dualistico ad una forma di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale”, più diffusa e in relazione alla quale si sono ormai consolidati orientamenti precisi della dottrina e della giurisprudenza che offrono quindi agli operatori un contesto normativo più uniforme, consentendo ai componenti degli organi sociali una gestione più sicura ed efficiente;
- il controllo analogo congiunto rimane immutato anche nella nuova forma, grazie alle previsioni statutarie, alla Convenzione e ai patti parasociali che gli Enti Locali Soci di ETRA S.p.A. intendono stipulare (**Allegato C – “Patti Parasociali ETRA”**), i quali, complessivamente considerati, sono funzionali a (i) rafforzare i meccanismi di coordinamento e di controllo analogo congiunto richiesti per il permanere dei requisiti per l'affidamento *in house*, relativamente alle decisioni strategiche della società (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578, nella parte in cui sottolinea come la stipulazione di patti parasociali, soprattutto nel caso di partecipazioni “*pulviscolari*”, assicura il “*controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata*”) e (ii) garantiscono una più equilibrata rappresentatività in seno agli organi di gestione;
- per ottemperare in maniera ottimale dal punto di vista organizzativo a quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto dalla normativa in materia di organismi partecipati sopra richiamata, si rende opportuno procedere alla stipula di appositi Patti Parasociali per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la nomina degli organi societari;
- l'assunzione dello *status* di Società Benefit non è incompatibile con il modello delle società *in house*, dal momento che la “*finalità di beneficio comune*” espressione del modello *benefit* è (i) di interesse trasversale per tutte le Pubbliche Amministrazioni socie di ETRA S.p.A. (cfr. in tal senso, anche Cons. Stato, Ad. Comm. Spec., 21 aprile 2016, n. 968, nella parte in cui sottolinea che il rinvio operato dal TUSP alle “*norme sulle società contenute nel codice civile*” e alle “*norme generali di diritto privato*” dovrebbe ricomprendere anche le “*leggi speciali di diritto privato di portata generale che possono essere collocate al di fuori del codice stesso*” e, di conseguenza, anche la disciplina generale relativa alle società *benefit*) e (ii) permette di orientare le scelte di politica aziendale bilanciando l'interesse dei soci con quello di coloro che beneficiano delle attività di utilità sociale, in conformità, dunque, dell'interesse pubblico che la società *in house* è chiamata a perseguire;

DATO ATTO CHE

- il presente atto e i relativi allegati sono stati sottoposti ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000 all'esame dell'Organo di Revisione, che si è espresso con parere favorevole;
- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e che, pertanto, non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Sindaco ricorda che da diversi anni si sta parlando della modifica dello statuto per il superamento del sistema duale di Etra che prevede un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza. Tale sistema nel tempo ha procurato dei rallentamenti gestionali. Evidenzia che Etra è partecipata da Comuni del territorio padovano, bassanese e dell'Altopiano di Asiago che spesso hanno posizioni discordanti. Con i patti parasociali proposti nella deliberazione in trattazione si definiscono le modalità di individuazione e nomina dei componenti degli organi sociali

e degli organismi di vigilanza al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza di tutti i territori.

In assenza di interventi il Sindaco mette in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Si procede, quindi, con tre votazioni distinte:

Primo punto . APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI E VOTANTI N.8

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono interamente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modifiche apportate al testo dello Statuto della Società, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea dei Soci della suddetta Società per l'espressione del voto favorevole relativamente allo Statuto allegato, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso;
- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 7, comma 1 del TUSP, la bozza di Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, allegata sotto la lettera B alla presente deliberazione;
- 4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la Convenzione, allegata alla lettera B alla presente deliberazione, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto alla stessa;
- 5) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 7, comma 1 del TUSP la bozza di Patto Parasociale ETRA, allegato sotto la lettera C alla presente deliberazione;
- 6) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il Patto Parasociale ETRA, allegato alla lettera C alla presente deliberazione, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione alla suddetta Società affinché ne venga data attuazione.

Su richiesta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente punto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

**Si procede con la votazione del secondo punto.
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PATTO PARASOCIALE ETRA ENERGIA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI E VOTANTI N.8

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

Considerato che:

- la Società detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società ETRA Energia s.r.l., c.f. e P. IVA 04199060288, con sede in Cittadella (PD), Via del Telarolo 9 (di seguito, “**ETRA Energia**”);
- gli Enti Pubblici Soci, mediante la stipulazione di specifici patti parasociali (**Allegato D – “Patto Parasociale Etra Energia”**), intendono concertare tra loro anche le modalità di individuazione e nomina dei componenti degli organi sociali e dell’Organismo di Vigilanza di ETRA Energia che ETRA abbia il diritto o la possibilità di nominare in ETRA Energia medesima, al fine di assicurare l’equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di cui gli Enti Locali Soci di ETRA sono espressione,

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di Patto Parasociale Etra Energia, allegato alla lettera D alla presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9, comma 5 e dell’articolo 7, comma 1, del TUSP;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il predetto Patto Parasociale Etra Energia, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto alla stessa;
- 3) di trasmettere anche la presente deliberazione alla Società.

Su richiesta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente punto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

*** *

**Successivamente, si procede con la votazione del terzo punto:
APPROVAZIONE DELLE BOZZA DI CONVENZIONE ATTUATIVE SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO RIFIUTI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI E VOTANTI N.8

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di “*Convenzione Attuativa degli articoli 11 e 14 della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “brenta”*” - (**Allegato E – “Convenzione Attuativa Servizio Idrico”**);

2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la Convenzione Attuativa Servizio Idrico, allegata alla lettera E alla presente deliberazione, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto alla stessa;

3) di approvare la bozza di “*Convenzione Attuativa degli articoli 11 e 14 della Convenzione per la costituzione del “Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti”*” - (**Allegato F – “Convenzione Attuativa Rifiuti”**);

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la Convenzione Attuativa Rifiuti, allegata alla lettera F alla presente deliberazione, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto alla stessa.

Su richiesta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente punto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
Zonta Desy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.